

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-bis, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nel corso dei mesi di agosto e settembre 2007, si svolgerà l'incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani» nel quale saranno coinvolte tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le regioni ecclesiastiche, le associazioni, i movimenti e le aggregazioni provenienti da tutte le regioni d'Italia, nonché le rappresentanze delle chiese delle Nazioni europee e degli altri Paesi che affacciano sul Mediterraneo;

Tenuto conto, quindi, del carattere internazionale dell'evento in questione per il quale è prevista la presenza del Santo Padre Benedetto XVI;

Considerata la particolare complessità organizzativa della manifestazione, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e della mobilità, che della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;

Acquisita l'intesa della regione Marche;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, il pellegrinaggio-incontro denominato «Agorà dei giovani italiani» che si svolgerà nei mesi di agosto e settembre 2007 nella città di Loreto, in provincia di Ancona, è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2006

Il Presidente: PRODI

06A08172

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 giugno 2006.

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/30/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute

17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (in registrazione presso la Corte dei conti) e dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (in registrazione presso la Corte dei conti):

Vista la direttiva 2006/30/CE della Commissione del 13 marzo 2006, recante modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui del gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato metile);

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive del gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato metile);

Visto il parere favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta dell'11 maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

La voce «Okra (gombo)» è inserita nell'allegato I del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.c)1) Ortaggi a frutto - Solanacee, tra la voce «melanzane» e la voce «altri».

Art. 2.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive benomil, carbendazim e tiofanato metile, indicati nell'allegato I del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 15 settembre 2006.

Art. 3.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbendazim e tiofanato metile, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 15 settembre 2006.

Art. 4.

I nuovi limiti massimi di residui trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 giugno 2006

Il Ministro: TURCO

Registrazione Corte dei conti, 11 agosto 2006

Ufficio di controllo preventivo sul Ministero di salute, alla presenza del presidente del consiglio, 4 luglio n. 292

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 15 settembre 2006.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BENOMIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche.....	<u>0,2</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
	Ciliegia, prugne, uve da vino.....	<u>0,5</u>	
	Uve da tavola.....	<u>0,3</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,1*</u>	Somma di benomil e carbendazim, espressa come carbendazim.
	Pomodori, melanzane, cavoli di Bruxelles.....	<u>0,5</u>	
	Okra (gombo).....	<u>2</u>	Valori in vigore dal 15.9.2006.
	Fagioli con baccello, piselli con baccello.....	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,1*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,1*</u>	
	Semi di soia.....	<u>0,2</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,1*</u>	
	Patate.....	<u>0,1*</u>	
	Tè.....	<u>0,1*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,1*</u>	
	Orzo, avena.....	<u>2</u>	
	Segale, triticale, frumento.....	<u>0,1</u>	
Altri cereali.....	<u>0,01*</u>		
CARBENDAZIM (fungicida)	Vedere BENOMIL		
TIOFANATO METILE (fungicida)	Frutta a guscio.....	<u>0,2</u>	Valori in vigore dal 15.9.2006.
	Pomacee.....	<u>0,5</u>	
	Albicocche, pesche.....	<u>2</u>	
	Ciliegie, prugne.....	<u>0,3</u>	
	Uve da vino.....	<u>3</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,1*</u>	
	Pomodori, melanzane.....	<u>2</u>	
	Okra (gombo), cavoli di Bruxelles.....	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile.....	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,1*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,1*</u>	
	Semi di soia.....	<u>0,3</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,1*</u>	
	Patate.....	<u>0,1*</u>	
	Tè.....	<u>0,1*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,1*</u>	
Orzo, avena.....	<u>0,3</u>		
Segale, triticale, frumento.....	<u>0,05</u>		
Altri cereali.....	<u>0,01*</u>		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 2

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.
Limiti massimi comunitari in vigore dal 15 settembre 2006.

PARTE B

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
		di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 alle voci 0407 00, 0408
	Residui di antiparassitari			
	CARBENDAZIM e TIOFANATO METILE, espressi come CARBENDAZIM	0,05*	0,05*	0,05*

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

06A08126